

**CAPITOLATO SPECIALE
CONDIZIONI SPECIALI
PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA
CONTRO I DANNI DELL'INCENDIO
E ALTRI RISCHI
(ALL RISKS)
DEL COMUNE DI TORINO**

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI TORINO
Piazza Palazzo di Città, 1
C.F. 00514490010

e

FONDIARIA – SAI S.p.A.

Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del 30 giugno 2012
Alle ore 24.00 del 31 dicembre 2017

PREMIO	Premio netto	Accredito per sostituzione	Accessori	Premio imponibile	Imposte	Totale
Prima rata	€ 157.620,36		€ 15.762,03		€ 38.577,61	€ 211.960,00
Rate successive	€ 315.240,76		€ 31.524,10		€ 77.155,15	€ 423.920,00

pagato 2/10/2012
AON S.p.A.

DEFINIZIONI

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, ossia il Comune di Torino.

ASSICURAZIONE

Il contratto di Assicurazione.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'Assicurazione e cioè il Comune di Torino.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

INTERMEDIARIO

L'intermediario iscritto al R.U.I. ai sensi del d.lgs. 209/2005, incaricato del servizio di brokeraggio assicurativo in favore dell'Amministrazione cui è affidata la gestione e l'esecuzione dell'assicurazione

POLIZZA

Il documento che prova l'Assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il Sinistro l'entità dei danni che possono derivarne.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETÀ

L'impresa assicuratrice.

FABBRICATI

L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi, infissi e opere di fondazione o interrate e le sue pertinenze (quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, centrale termica, i locali interrati, box, recinzioni, cortili, viali interni, strade private e simili) purchè realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi a esso adiacenti e, in particolare, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di sicurezza, di segnalazione e comunicazione, tecnologici, di riscaldamento, di condizionamento, ascensori, montacarichi, citofoni, scale mobili, antenne televisive, come pure altri impianti o installazioni considerate immobili per natura o destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes, mosaici, affreschi, bassorilievi, ornamenti murari e statue che non abbiano valore artistico, soluzioni architettoniche con particolare valore artistico; sono compresi inoltre alberi, parchi e giardini di proprietà dell'Assicurato e negli spazi adiacenti al fabbricato.

A titolo esemplificativo e non limitativo si intendono inoltre compresi: servizi e impianti sportivi; monumenti; ponti; palloni pressostatici o similari, tensostrutture o similari, servizi idraulici, bagni pubblici e lavatoi, fontane e abbeveratoi, cimiteri e relativi servizi, chioschi, pensiline, cantine, sotterranei,

terrazze, sottopassaggi, padiglioni, mercati e relative tettoie, giardini e alberate, arredo urbano, fabbricati rurali e da demolire.

In caso di Assicurazione di porzioni di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione e alla quota di partecipazione delle parti in comune del fabbricato stesso ad esso spettante.

I Fabbricati, variamente elevati entro e/o fuori terra, sono di normale costruzione e copertura, non si esclude tuttavia l'eventuale esistenza di parti di costruzioni in materiali combustibili, nonché coibentazioni, soffittature e/o rivestimenti in poliuretano o polistirolo espanso.

PATRIMONIO MOBILIARE

Macchinari, attrezzature, apparecchiature elettroniche, arredamento, contenuto, come di seguito meglio specificato.

Con la partita Patrimonio Mobiliare le parti prendono atto che si intende assicurare tutto quanto in uso al Contraente (anche di proprietà di terzi) sia posto sottotetto che all'esterno con la sola esclusione di quanto definito alla partita Fabbricati e di veicoli iscritti al P.R.A.

Macchinari

Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamento, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché mezzi di traino e di trasporto, non iscritti al P.R.A., impianti idrici termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione, di comunicazione, di prevenzione, di allarme, di rilevazione e/o misura, attrezzature ed arredamento industriale dei depositi e delle dipendenze.

Attrezzature

Mobilio e arredamento, impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonché mezzi di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., impianti idrici, termici, elettrici, telefonici, di condizionamento, dis segnalazione e comunicazione, serbatoi metallici e tubazioni.

Apparecchiature elettroniche

Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine, personal computer e mini elaboratori con capacità di memoria centrale superiore ad un megabyte, apparecchiature tecniche di rilevazione e/o misura.

Arredamento

Mobilio, cancelleria, stampati e macchine per ufficio.

Contenuto

Merci, imballaggi, supporti, scarti e ritagli, utensili e relativi ricambi e basamenti, armadi di sicurezza o corazzati, casseforti o blocchi di cassette di sicurezza, posateria, vasellame, suppellettili, indumenti anche dei dipendenti e di terzi, biancheria in genere, attrezzi, mobilio, arredi, macchine da scrivere, calcolatrici e comunque tutte le macchine e qualsiasi materiale uso ufficio in genere, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, cartelloni pubblicitari e/o elettorali (anche posizionati all'aperto), apparecchiatura di segnalazione e comunicazione, impianti ed apparecchiature telefoniche mobili, radio in genere anche rice-trasmittenti, registri, cancelleria, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente all'esercizio, armi da fuoco comprese, se l'Assicurato è locatario, le migliorie apportate ai locali tenuti in locazione. Si intendono inclusi i mezzi di traino e trasporto non iscritti al P.R.A., nonché roulotte e containers.

Sono inoltre compresi: monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore; archivi documenti, disegni, registri, microfilm fotocolor, stampati, fotografie, cicli, motocicli; schede, dischi nastri e fili per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici, materiale meccanografico in genere; modelli stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili; quadri in genere e quadri d'autore, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue e sculture, raccolte scientifiche anche di valore storico, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere anche museali; libri in genere, manoscritti e materiale bibliografico in genere di valore scientifico e/o storico e/o artistico e/o letterario; perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo, mobili antichi, tappeti, bronzetti, cere, servizi di

argenteria ed altri oggetti che possono essere identificati come tali; cose di terzi in genere compresi beni posti sotto sequestro e comprese le armi da fuoco, nonché indumenti ed effetti personali di normale uso dei dipendenti, degenti, accompagnatori e visitatori.

Sono inoltre comprese derrate alimentari; il tutto anche se all'aperto durante le operazioni di carico e scarico, oppure caricate su automezzi stazionanti entro l'ubicazione assicurata o nelle sue immediate vicinanze, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed esclusi sostanze e prodotti esplosivi, infiammabili e merci speciali.

Relativamente alla "Fondazione Teatro Regio"

Si devono intendere assicurati tutti i Fabbricati e il Patrimonio Mobiliare, così come sopra definito, di proprietà del Contraente e/o di proprietà o in uso della Fondazione Teatro Regio di Torino e, a titolo esemplificativo ma non limitativo, si intendono inclusi:

Scenari

Elementi o parti di scena mobili, fissi, praticabili, comunque costruiti, fondali, quinte, soffitti, sipari e siparietti, sia ornati e non, di qualsiasi materiale costruiti, tendaggi in genere, tappeti, quant'altro inerente all'allestimento di scena, compresi bozzetti, disegni, modelli ad essi preparatori.

Attrezzeria

Mobili di scena e da arredamento, autentici d'epoca o imitazioni in qualsiasi materiale costruiti, imbottiti e non, tovaglieria e biancheria da camera in genere, suppellettili di ogni genere, lampadari e apparecchiature illuminanti in genere sia elettriche e non, ogni altro mezzo o attrezzo inerente all'allestimento di scena compresi bozzetti, disegni, modelli a essi preparatori.

Costumi

Abbigliamento di scena, annessa biancheria e relativi accessori comprese armi, armature, copricapo, bigiotteria, parrucche, calzature, compresi bozzetti, disegni, modelli a essi preparatori.

Indumenti e oggetti personali

Beni quali indumenti, vestiario, oggetti personali in genere del pubblico, di terzi, dei dipendenti e degli artisti o a loro in uso, purchè depositati nell'ambito dei locali adibiti a questo scopo. Ai fini della presente garanzia, la Società risponde fino alla concorrenza di € 100.000,00 (Euro centomila).

Strumenti musicali

Strumenti musicali e relativi accessori, custodie e quant'altro attinente, di proprietà del Contraente, della Fondazione o di terzi.

Altro

In questa voce rientrano archivi musicali, archivi e biblioteche in genere e quant'altro non analizzato nelle succitate voci di contenuto.

PREMESSA

È facoltà del Contraente di richiedere alla Società l'emissione di separate e autonome nuove polizze, alle medesime condizioni praticate nel presente contratto, a contraenza di Enti e Aziende a esso Contraente collegati, controllati e partecipati, nell'interesse dei quali il Comune di Torino abbia svolto la funzione di Centrale di Committenza (D.Lgs. n. 163/2006 art. 3 comma 34).

In tale caso la Società s'impegna a emettere le predette polizze alle stesse condizioni economiche e normative praticate nel presente contratto.

L'impegno della Società verrà meno qualora il nuovo rischio presenti motivate caratteristiche di tecnica assicurativa, quali somme assicurate, massima unità di rischio, attività svolta, sinistrosità pregressa, non comparabili con quelle del Comune di Torino, ovvero comportamenti aggravamento del rischio rispetto all'oggetto della presente polizza.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Tuttavia, si conviene che l'omissione da parte dell'Assicurato della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il Rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un Premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del Premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di Sinistro, conguaglio del Premio per l'intera annualità).

Art. 2 ALTRE ASSICURAZIONI - ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società, l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio; in caso di Sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile).

Se sulle medesime cose e per il medesimo Rischio coesistono più assicurazioni, in caso di Sinistro, l'Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun Assicuratore l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio quello dovuto dall'Assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Art. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia ha effetto dalle ore 24 del 30 giugno 2012.

L'Amministrazione pagherà all'Intermediario incaricato:

- entro novanta giorni dalla data di effetto del contratto, il Premio riferito al primo periodo assicurativo (dal 30 giugno 2012 al 31 dicembre 2012);
- entro novanta giorni da ciascuna successiva data di scadenza semestrale - ricorrente il 31 dicembre e il 30 giugno per ogni annualità - il Premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- entro novanta giorni dalla data di emissione delle appendici, l'importo conteggiato nelle medesime.

Il Premio annuale è interamente dovuto ancorché ne sia stato pattuito il frazionamento semestrale. Trascorsi i termini sopra indicati, l'Assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del Premio o della emissione del mandato di pagamento (ordinativo inviato alla Tesoreria), ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.

Art. 4 REGOLAZIONE PREMIO

Se il Premio è convenuto in base a elementi di Rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in Polizza e regolato alla fine del periodo.

A tale scopo, entro centoventi giorni dalla data di scadenza annuale dell'Assicurazione, l'Assicurato dovrà fornire per iscritto alla Società il dato consuntivo degli elementi variabili nel corso del periodo di osservazione.

Le differenze attive o passive a favore della Società o del Contraente, risultanti dalla regolazione del Premio, dovranno essere corrisposte dal Contraente o dalla Società entro novanta giorni dalla data di emissione dell'apposita appendice.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine di trenta giorni, trascorso il quale il Premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del Premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione Premio.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 5 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Qualora nel corso del contratto si verificano aggravamenti del Rischio, il Rischio viene immediatamente assunto dalla Società, senza che si renda necessaria una preventiva notifica scritta alla Società delle variazioni intervenute.

In deroga all'art. 1898 del Codice Civile, la Società rinuncia alla facoltà di recesso nel caso di aggravamento del Rischio di cui al comma precedente.

Art. 7 DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del Premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà entro sessanta giorni dalla comunicazione della diminuzione di Rischio la relativa quota di Premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

Art. 8 DURATA E TERMINE DELL'ASSICURAZIONE

La presente Polizza ha durata dalle ore 24.00 del 30 giugno 2012 e scadenza alle ore 24.00 del 31 dicembre 2017, senza tacito rinnovo.

Il contratto si intende pertanto risolto alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Il Contraente potrà richiedere alla Società, con preavviso di almeno trenta giorni rispetto alla data della naturale scadenza contrattuale, la proroga della presente Assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova Assicurazione e, comunque, per un periodo massimo di novanta giorni.

Il contratto potrà tuttavia essere rescisso al termine di ogni annualità a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi tra le parti con un preavviso di centoottanta giorni.

Art. 8 BIS CLAUSOLA DI SOSPENSIONE

Il Contraente si riserva la facoltà di sospendere gli effetti del contratto in occasione di ogni scadenza semestrale del premio.

La richiesta di sospensione deve pervenire alla Società - mediante raccomandata con ricevuta di ritorno - almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza semestrale dalla quale si intende far decorrere la sospensione.

In tale caso, a partire dalle ore 24 del giorno di scadenza (31 dicembre o 30 giugno), le reciproche prestazioni non sono più dovute fino alle ore 24 del giorno stabilito dal Contraente - mediante

raccomandata con ricevuta di ritorno - come data di riattivazione della copertura e di ogni altro effetto del contratto.

Durante il periodo di sospensione degli effetti del contratto, saranno a carico esclusivo del Contraente le conseguenze dannose, anche indirette, di sinistri verificatisi durante tale periodo.

Del pari, il Contraente non è tenuto a inoltrare alla Società gli avvisi di sinistro di cui all'art. 25.

Inoltre, durante il predetto periodo il Contraente è sollevato dall'obbligo del pagamento del premio fino alla data di riattivazione della copertura, allorchè sarà nuovamente applicabile quanto previsto dall'art. 3 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".

La scadenza contrattuale del 31 dicembre 2017 e le rate semestrali di cui al citato art. 3 saranno automaticamente prorogate di tanti giorni quanti è durata la sospensione.

Ove la sospensione perduri oltre centoottanta giorni dalla sua decorrenza, la Società ha facoltà di recedere dal contratto.

Art. 9 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente Polizza le parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia e istituito presso le sedi appositamente previste - esclusi gli Organismi di mediazione istituiti presso l'Assicurato stesso - che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell'Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli stessi risiedono.

In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'Organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede l'Assicurato.

Art. 11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora risulti dalla Polizza che l'Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di Sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'Indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (Polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria lo rende a ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in Polizza.

Art. 13 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di Assicurazione.

Art. 14 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro sessanta giorni da quando l'Ufficio competente per la gestione delle pratiche assicurative ne è venuto a conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

Art. 15 DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni Sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'Indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla Polizza con preavviso di centottanta giorni previa comunicazione all'altra mediante lettera raccomandata R.R.

In tal caso la Società, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.

Art. 16 GESTIONE DELLA POLIZZA

All'Intermediario assicurativo incaricato del servizio di brokeraggio assicurativo in favore dell'Amministrazione è affidata la stesura e la gestione del presente contratto.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti il contratto saranno svolti per conto dell'Amministrazione dall'Intermediario suddetto. Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dall'Amministrazione all'Intermediario e sarà considerato a tutti gli effetti come liberatorio, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. 209/2005. Ogni comunicazione fatta dall'Intermediario, in nome e per conto dell'Assicurato, all'Assicuratore si intenderà come fatta dall'Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dall'Assicurato all'Intermediario si intenderà come fatta all'Assicuratore.

Resta infine inteso che ogni documento contrattuale sarà trasmesso all'Intermediario a spese dell'Assicuratore.

L'attività di brokeraggio non comporterà alcun onere economico a carico dell'Amministrazione; il compenso dell'Intermediario per lo svolgimento dell'incarico affidatogli sarà posto a carico delle Compagnie di Assicurazione conformemente agli usi di mercato. Tale compenso costituirà parte dell'aliquota comunque riconosciuta dalla Compagnia di Assicurazione alla propria rete distributiva.

L'opera dell'Intermediario sarà remunerata dall'Assicuratore aggiudicatario nella misura del 8% (otto per cento) del Premio imponibile.

La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il citato Intermediario, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell'eventuale nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

Art. 17 IDENTIFICAZIONE DELLE PARTITE ASSICURATE

Su tutto il territorio nazionale si assicurano: Fabbricati, Patrimonio Mobiliare e Opere d'arte di proprietà del Contraente, di proprietà di terzi, in affitto, in comodato, detenzione, uso, deposito o a qualsiasi altro titolo in possesso del Contraente.

Fabbricati e Patrimonio Mobiliare sono identificati nei documenti ufficiali del Contraente, documenti che il Contraente stesso si impegna a esibire a richiesta della Società; le somme assicurate alle singole partite secondo il loro costo di ricostruzione e/o di rimpiazzo "a nuovo" vengono valutate congrue e pertanto l'Assicurazione ne copre l'intero valore a nuovo; per le Opere d'arte le somme assicurate vengono valutate secondo il loro valore commerciale.

Se nel corso del periodo di durata del presente contratto il Contraente dovesse acquisire la proprietà o il godimento, a qualsiasi titolo, di nuovi Fabbricati e nuovo Patrimonio Mobiliare, le garanzie e condizioni tutte di Polizza verranno estese ai nuovi beni. E' fatto obbligo al Contraente di darne comunicazione alla Società entro dodici mesi dal momento in cui è sorto l'interesse assicurativo per i nuovi beni. Il pagamento del Premio aggiuntivo è normato come da articolo 4 *Regolazione Premio*.

L'Assicurazione è perciò operativa per tutto quanto è inerente all'attività svolta, nulla escluso né eccettuato.

ART. 18 ASSICURAZIONE GLOBALE DELL' INSEDIAMENTO

Il Contraente dichiara che con la presente polizza egli intende assicurare tutto quanto costituisce gli insediamenti relativi all'attività descritta in polizza, fatta eccezione per l'area, ferme in ogni caso le esclusioni e le delimitazioni previste nella polizza stessa e/o specificatamente pattuite nelle condizioni tutte previste dal contratto e non esplicitamente derogate.

Rimane, pertanto, convenzionalmente stabilito tra le Parti che, in caso di sinistro, quanto contenuto negli insediamenti deve ritenersi tutto assicurato e che, qualora una determinata cosa non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa stessa verrà attribuita alla partita "Macchinario".

Art. 19 SOMME ASSICURATE

La Società indennizzerà tutti i danni materiali subiti dai beni assicurati entro i limiti di indennizzo le franchigie e gli scoperti previsti nelle varie sezioni, fermo restando che in nessun caso la Società sarà tenuta a pagare, complessivamente per ogni sinistro, per il complesso di tutte le partite assicurate, somma superiore al limite di indennizzo annuale complessivo di € 70.000.000,00 (settantamiloni) – con i seguenti sottolimiti:

- per Fabbricato € 60.000.000,00 (sessantamiloni);
- per Patrimonio Mobiliare € 20.000.000,00 (ventimiloni).

Unicamente per il Teatro Carignano di Torino, il Castello e il Parco nel Comune di Santena, la Mole Antonelliana e il Teatro Regio di Torino, i sottolimiti sono così modificati (fermo restando il sopra indicato limite di indennizzo annuale complessivo di € 70.000.000,00):

- per Fabbricato € 70.000.000,00 (settantamiloni)
- per Patrimonio Mobiliare € 40.000.000,00 (quarantamiloni).

Nella tabella che segue sono indicati le partite, i capitali, i tassi di premio e il premio lordo applicati alla presente Assicurazione.

PARTITE	CAPITALI ASSICURATI	TASSO	PREMIO LORDO
1) Fabbricati	€ 2.500.000.000,00	0,14 ‰	€ 350.000,00
2) Fabbricati soggetti a tutela beni artistici	€ 600.000.000,00		Polizza 0225.5100935.68
3) Patrimonio Mobiliare (escluse opere d'arte)	50.000.000,00	0,14 ‰	€ 7.000,00
4) Opere d'arte	€ 60.000.000,00	0,70 ‰	€ 42.000,00
5) Fabbricato Teatro Regio	€ 129.000.000,00	0,14 ‰	€ 18.060,00
6) Patrimonio Mobiliare Teatro Regio	€ 49.000.000,00	0,14 ‰	€ 6.860,00

I beni di cui alla partita 2 "Fabbricati soggetti a tutela beni artistici", sono soggetti alla disciplina della Legge 1 giugno 1939, n. 1089 e ss.mm.ii., pertanto il Premio a essi riferito è esente dall'imposta di Assicurazione ai sensi dell'Art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953.

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE INCENDIO

INCENDIO

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

ESPLODENTI

Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo a esplosione;

b) per azione meccanica o termica esplodono;

e, comunque, gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 s.m.i. ed elencati nel relativo allegato A.

INFIAMMABILI

Sostanze e prodotti (a eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali) non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- Tipo A: gas combustibili; liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21 gradi C; sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali e a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

- Tipo B: liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore ai 21 gradi C e inferiore a 55 gradi C.

- Tipo C: liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55 gradi C e inferiore a 100 gradi C; ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977, allegato B.

Si conviene la seguente equivalenza: 10 kg. di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 kg. di infiammabili di tipo B o a 400 kg. di infiammabili di tipo C.

MERCI SPECIALI

Si denominano convenzionalmente "merci speciali" le seguenti:

D1) polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio, cellulose (grezza ed oggetti di), materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci), espansive e sughero grezzo;

D2) se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, cotone idrofilo, ovatte, cotone sodi;

D3) se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, cascami tessili, ritagli di tessuti.

Si conviene la seguente equivalenza: 100 kg. di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 kg. di merci speciali di categoria D2 o a 500 kg. di merci speciali di categoria D3.

INCOMBUSTIBILITÀ

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi C° non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ALL RISKS INCENDIO

Art. 20 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Con la presente Polizza viene assicurato tutto quanto indicato alle definizioni, salvo quanto espressamente escluso; qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente Polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Patrimonio Mobiliare".
Ciò premesso, la Società, in corrispettivo del versamento del Premio convenuto e anticipato e per la durata del presente contratto, alle condizioni tutte e nei limiti stabiliti in Polizza, si obbliga a risarcire all'Assicurato e tutti i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate anche di proprietà di terzi da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto in appresso escluso.

Art. 21 ESCLUSIONI

La Società non è obbligata in alcun caso a risarcire i danni:

- 1) verificatisi in occasione di:
 - A) atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale di diritto o di fatto;
 - B) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - C) bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, frane, terremoto, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni e allagamenti;
 - D) inquinamento e/o contaminazione ambientale;
 - E) trasporto e/o trasferimento, relative operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate al di fuori del recinto aziendale;a meno che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi;
- 2) causati da o dovuti a:
 - F) furti, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, rapina, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi;
 - G) crollo, assestamenti, restringimenti o dilatazioni di impianti e strutture di fabbricati, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
 - H) interruzione di reazioni termiche che danneggino le merci in lavorazione a meno che non siano provocate da eventi non altrimenti esclusi;
 - I) montaggio o smontaggio di impianti e costruzioni e demolizioni di fabbricati;
 - J) deterioramenti, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, contaminazione, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazioni;
 - K) guasti accidentali e/o di funzionamento al macchinario; risultano però compresi i danni di dispersione liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale di vasche o serbatoi, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
 - L) imperizia, negligenza, errata manovra;
 - M) guasti meccanici a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
 - N) sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, salvo l'ipotesi in cui la sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di metri 20 da esse;
 - O) dolo dell'Assicurato e/o del Contraente o dei suoi amministratori e legali rappresentanti;
 - P) errori di progettazione, calcolo e lavorazione, impiego di prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di prodotto;
 - Q) solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee e apparecchiature di fusione;

R) ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei Fabbricati e del Patrimonio Mobiliare;
S) perdite di mercato o danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
T) mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, riscaldamento e/o climatizzazione subiti dalle merci;
U) difetti noti all'Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della Polizza;
V) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.
Sono altresì esclusi i danni di natura estetica, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi.
Tutto quanto sopra (punti da A usque V), salvo che siano provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente Polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.

Art. 22 COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI

Con riferimento a:

- ⊗ archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- ⊗ schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- ⊗ modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili,

la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione o artistico o scientifico. L'Indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Art. 23 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse Assicurato.

Art. 24 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art. 25 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Agli effetti dell'assicurazione, alla Società sarà fatta denuncia scritta di ciascun sinistro, entro sessanta giorni dal giorno in cui l'ufficio competente per la gestione delle pratiche assicurative ne è venuto a conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. Il Contraente è sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui.

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve presentare uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal Sinistro con indicazione del loro valore e della perdita subita. Ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità, la qualità e il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento

del Sinistro, l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte dette quantità, qualità e valori.

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di osservare dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei Fabbricati assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate.

Art. 26 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 27 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o con persona da lui designata oppure a richiesta di una delle Parti;

b) tra due Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti ne devono nominare un terzo, quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima per richiesta di uno di loro. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna della Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 28 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del Sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il Rischio e non erano state comunicate;
- verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 25;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore delle cose assicurate;
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 27, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere a) e b) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo in caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 29 VALORE DELLE COSE ASSICURATE

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della Polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate illese, danneggiate o distrutte, avevano al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- 1) **Fabbricati**: si stima la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato Assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- 2) **Patrimonio Mobiliare**: si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti per rendimento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
Per quanto Assicurato alla partita Patrimonio Mobiliare rientrante nelle definizioni di Merci ed Opere d'arte si applicano i seguenti criteri:
- 3) **Merici**: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del Sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno quest'ultimi.
- 4) **Opere d'Arte**: si stima il valore commerciale ossia il prezzo che correntemente l'oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito dal mercato dell'arte e dell'antiquariato.

L'ammontare del danno si determina:

- **per i Fabbricati**: si applica il deprezzamento di cui al punto 1) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui, nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà e il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione;
- **per Patrimonio Mobiliare** (punto 2) e punto 3): deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Art. 30 ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore Assicurato e quello risultante al momento del Sinistro.

Art. 31 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 32 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del Sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 28, lett.b).

Art. 33 FABBRICATI SOTTOPOSTI ALLA TUTELA DEI BENI ARTISTICI

Relativamente ai Fabbricati sottoposti alla tutela dei beni artistici, si precisa che il Premio è calcolato senza l'applicazione delle imposte governative ai sensi della L. 1 giugno 1939 n. 1089 s.m.i., pertanto il

premio di polizza a essi riferito è esente dall'imposta di assicurazione ai sensi dell'Articolo 5 del D.L. 30 dicembre 1982 n. 953 s.m.i.

Art. 34 SPESE DI RESTAURO

La Società indennizza le spese ragionevolmente sostenute per il restauro delle cose assicurate danneggiate, detratte le sovvenzioni ottenute dal Contraente da Enti Pubblici o da Privati.

In nessun caso la Società pagherà per uno più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa somma maggiore di Euro 5.000.000,00.

Agli effetti della presente garanzia non è operante il disposto dell'art. 30 ASSICURAZIONE PARZIALE.

Art. 35 DIFFERENZIALE STORICO- ARTISTICO

Relativamente ai Fabbricati, la Società pagherà il costo, al netto delle sovvenzioni ottenute dal Contraente da Enti Pubblici o da Privati, per la riparazione, ricostruzione e/o sostituzione delle parti danneggiate effettuato utilizzando metodi e materiali moderni di una qualità simile a quella dei beni danneggiati, con il limite per Sinistro e per anno di Euro 5.000.000,00.

In deroga all'art.1907 del Codice Civile l'importo relativo alla presente garanzia non è soggetto all'applicazione della regola proporzionale.

Art. 36 ENTI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE:

Sono esclusi dalla presente Assicurazione:

- il valore del terreno;
- boschi, alberi (non negli spazi adiacenti al fabbricato), coltivazioni, animali in genere;
- merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se garantiti da specifica Polizza;
- aeromobili e natanti/automezzi di proprietà dell'Assicurato e iscritti al P.R.A.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Art. 37 COLPA GRAVE

A parziale deroga dell'art. 1900 del Codice Civile, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da colpa grave della Contraente e/o dell'Assicurato, e da dolo e colpa grave dei dipendenti e delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

La presente clausola non comporta oneri per il Contraente.

Art. 38 SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle spese sostenute in caso di danno per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di scarico autorizzato i residui del Sinistro, comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l'eventuale opera di decontaminazione, a temporanea rimozione la ricollocazione in opera e il nuovo collaudo, riempimento e altre simili operazioni relative a enti non danneggiati a tale scopo resesi necessarie.

Il risarcimento delle spese di demolizione e di sgombero si intende operante per una o più delle ubicazioni assicurate per ogni Sinistro che risulti indennizzabile in base a uno qualsiasi degli eventi previsti.

Si precisa inoltre che verranno indennizzate anche le spese di demolizione e di sgombero sostenute dall'Assicurato per adempire all'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 del Codice Civile.

La somma complessiva garantita per le spese di cui alla presente clausola è pari all'importo percentuale del 10% della somma assicurata, aumentato, ove si rivelasse insufficiente in caso di Sinistro, di un'ulteriore somma come specificato nella condizione particolare LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO E ANNUALITÀ.

Art. 39 PARIFICAZIONE DEI DANNI

Sono parificati ai danni di incendio, oltre i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di arrestare l'incendio o limitare i danni cagionati da altri eventi garantiti con la presente Polizza.

Art. 40 PERDITA DELLE PIGIONI

La Società si obbliga a indennizzare i danni derivanti dalla perdita di pigione o dal mancato godimento, a seguito di Sinistro indennizzabile, dei Fabbricati assicurati o locati o utilizzati a qualsiasi titolo dall'Assicurato/Contraente per il periodo necessario al loro ripristino, con il massimo di due anni. I locali utilizzati dall'Assicurato/Contraente vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile a essi relativi.

Art. 41 COSE ASSICURATE A CONDIZIONI SPECIALI

Si intendono compresi nella partita "Patrimonio Mobiliare" anche i seguenti beni:

- archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor e materiale meccanografico;
- quadri in genere e quadri d'autore, dipinti, affreschi, mosaici, manoscritti e materiale bibliografico in genere di valore scientifico e/o storico e/o artistico e/o letterario, documenti, arazzi, statue, raccolte scientifiche anche di valore storico, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere anche museali, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o affettivo;
- cose di terzi in genere, anche poste sotto sequestro, nonché indumenti ed effetti personali dei dipendenti accompagnatori e visitatori;
- apparecchiature e impianti elettronici, personal computers e relativi software, telefax, impianto telefonico, di allarme, di condizionamento e macchine elettroniche in genere da ufficio;
- macchinari in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria qualora non assicurati con specifico contratto.

Relativamente alle cose di cui al precedente punto a) la Società, oltre al danno materiale costituito dalla perdita del supporto vergine, rimborserà anche il costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento; al riguardo, l'Indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Relativamente alle cose di cui al precedente punto b) si precisa che la perdita di un oggetto facente parte della raccolta o della collezione non corrisponde alla perdita dell'intera raccolta o collezione.

In caso di danno materiale parziale dell'opera assicurata, indennizzabile ai sensi di Polizza, l'Assicuratore risponderà delle spese di restauro, riparazione; ripristino o rimpiazzo della parte danneggiata e altresì del deprezzamento dell'opera assicurata nella percentuale massima dell'80%.

L'Indennizzo dei danni subiti dai beni assicurati con la presente condizione particolare verrà effettuato senza l'applicazione di quanto previsto all'art. 30 ASSICURAZIONE PARZIALE, in merito all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 42 ONORARI PERITI

La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di Polizza, le spese e/o onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

Art. 43 ONORARI ARCHITETTI, INGEGNERI, CONSULENTI

Viene convenuto che gli importi assicurati alle partite "Fabbricati" e "Patrimonio Mobiliare" includono gli onorari degli architetti, ingegneri, consulenti, per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno causato da ogni Rischio così Assicurato su tali Fabbricati e/o patrimonio immobiliare, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

Art. 44 ORDINANZA DELL'AUTORITÀ - ONERI DI URBANIZZAZIONE

In caso di Sinistro indennizzabile a termine di Polizza la Società risarcisce:

- a) le maggiori spese compresi oneri di urbanizzazione e la concessione che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali, che regolano la riparazione e/o la costruzione di Fabbricati e delle loro strutture nonché l'uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra;
- b) le spese di demolizione, smaltimento, sgombero e ricollegamento, anche di enti non danneggiati in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge o ordinanza che regoli la riparazione e/o costruzione di Fabbricati esistenti al momento del Sinistro e che imponga tale demolizione, smaltimento sgombero e ricollocazione.

Agli effetti della presente garanzia, in nessun caso la Società pagherà per singolo Sinistro e per anno una somma superiore a quanto indicato nella condizione particolare **LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO E PER ANNUALITÀ**.

Art. 45 RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli è tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da evento indennizzabile a termini di Polizza.

Anche ai fini della presente garanzia il Sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso e comunque non oltre € 1.000.000,00 (unmilione) per anno.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi in genere che si trovi nell'ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudicali si applica l'art. 1917 del C.C.

Il massimale stabilito quale limite di Indennizzo (cfr. condizione particolare **LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO E PER ANNUALITÀ**) si intende a garanzia di eventi che interessino indifferentemente una o più delle ubicazione assicurate per ogni Sinistro e per annualità assicurativa.

Art. 46 EDIFICI IN CONDOMINIO

Resta convenuto che nel caso in cui i Fabbricati siano una porzione di maggiori edifici, l'Assicurazione comprende anche la quota relativa ad essa porzione delle parti di edificio costituenti proprietà comune o poste a servizio comune.

Art. 47 EVENTI ATMOSFERICI

La Società risponde dei danni arrecati agli enti assicurati, compresi recinti, cancelli, nonché attrezzature, impianti e merci posti sotto tettoie in sosta temporanea da: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose asportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia).

La Società non risponde:

- a) dei danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rottura o rigurgiti di sistemi di scarico;
 - gelo e neve;
 - cedimenti, frammenti del terreno ancorché verificatisi a seguito dei predetti eventi atmosferici;
- b) dei danni di basamento che si verificano all'interno dei Fabbricati ed al loro contenuto a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia, grandine o altro attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione;
- c) dei danni subiti da:
- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - gru;
 - enti all'aperto, eccetto quelli all'aperto per naturale destinazione;
 - capannoni pressostatici e simili in genere, lastre di plastica e quanto in essi contenuto.

Art. 48 GRANDINE

A integrazione di quanto disposto alla garanzia "Eventi atmosferici", la Società risponde dei danni causati dalla grandine a:

- 1) serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- 2) lastre in cemento - amianto e manufatti in materiale plastico anche se facenti parte, di Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Art. 49 DANNI ALLE LASTRE

La Società risponde dei danni alle lastre di vetro, cristallo e specchi provocati da fatto accidentale dell'Assicurato e/o di Terzi oltre a quelli conseguenti ad eventi garantiti con la presente Polizza.

Art. 50 GELO

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi ai Fabbricati oppure la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei Fabbricati e/o dell'attività descritta in Polizza.

Art. 51 ACQUA CONDOTTA

La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate e alle partite tutte, dipendenti da fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere, a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni descritti in Polizza.

Si intendono inoltre garantite le spese sostenute per la ricerca del guasto per la sua riparazione e altresì sono compresi i danni derivati da rigurgiti e da traboccamenti di fognature con applicazione della franchigia e nei limiti di Indennizzo previsti nelle apposite schede.

La Società non risponde dei danni derivanti da umidità, stitilicidio, insalubrità dei locali.

Art. 52 COLAGGIO DA IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di fluidi a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici, incluse relative alimentazioni, nonché dei danni derivanti da crollo, cedimento o caduta di serbatoi, loro elementi o altre parti delle attrezzature antincendio.

La Società non risponde:

- dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- dei danni causati dal gelo.

La Società risponde altresì dei costi sostenuti per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

Art. 53 DISPERSIONE DI LIQUIDI

La Società risponde dei danni da dispersione di liquidi causata unicamente dalla rottura dei contenitori.

La Società non risponde:

- dei danni da stillicidio dovuti a imperfetta tenuta strutturale dei contenitori, a corrosione o usura;
- dei danni da dispersione da contenitori di capacità inferiore a litri 50;
- dei danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
- delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Art. 54 ACQUA PIOVANA

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono tuttavia esclusi dall'Assicurazione:

- i danni che si verificassero ai Fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali o artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana.

Art. 55 INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causato da grandine o neve.

Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

Art. 56 EVENTI SOCIO-POLITICI

La Società risponde:

- 1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosioni, scoppio caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportati, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi;
- 2) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche per mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, associazioni atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

- a) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- b) causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione dei prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- c) subiti dalla merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero (salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "merci in refrigerazione");
- d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata. La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazioni non militari della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse però oltre i trenta giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Art. 57 SOVRACCARICO NEVE

La Società risponde dei danni materiali causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve e ghiaccio, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei Fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione di garanzia.

La Società non risarcisce i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai Fabbricati, nonché ai serbatoi non conformi alle norme vigenti al momento della loro costruzione relativamente ai sovraccarichi di neve;
- ai Fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente garanzia) e al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici e al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato dal crollo totale o parziale dei Fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.

Art. 58 INONDAZIONE, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI, ESONDAZIONI

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi, a parziale deroga dall'art. 21 lettera C, quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazioni, alluvioni, allagamenti ed esondazioni anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da umidità, stillicidi, trasudamento, infiltrazione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distruzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allargamenti ed esondazioni sugli enti assicurati;
- c) a enti mobili all'aperto (eccetto quelli che si trovassero all'aperto per natura e destinazione).

Art. 59 TERREMOTO

La Società risponde dei danni materiali e diretti compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia l'art. 21 lettera C intende annullato e integralmente sostituito come segue.

La Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione, provenienti da trasmutazione del nucleo, dell'atomo o da radiazione provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da eruzioni vulcaniche;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia, che le scosse registrate nelle 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo a Sinistro indennizzabile, sono attribuite a un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati "singolo Sinistro".

Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del Sinistro sono assicurati nei limiti della Polizza.

Art. 60 DANNI E FURTO DI FISSI E INFISSI

I danni ai fissi e infissi causati per commettere o tentare di commettere un furto sono risarciti con il limite previsto all'articolo SCOPERTI - FRANCHIGIE - LIMITI DI INDENNIZZO. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 21 lettera F), sono altresì comprese le spese per rimpiazzare i fissi e gli infissi oggetto di furto.

Art. 61 FRANE E SMOTTAMENTI

A parziale deroga di quanto indicato alla lettera C) dell'art. 21, comma 1, la Società risponde dei danni causati agli enti assicurati da frane, valanghe, slavine, smottamenti cedimento di terreno e caduta massi comunque ocasionati.

La presente estensione di garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10%, con il minimo di € 10.000,00 (diecimila) per singolo fabbricato e relativo contenuto e con un limite di indennizzo per sinistro e per anno, di € 1.000.000,00 (unmilione).

Art. 62 COLLASSO STRUTTURALE

A parziale deroga di quanto indicato alla lettera G) dell'art. 21, comma 2, la Società risponde dei danni causati agli enti assicurati da cedimento o crollo delle strutture di costruzione, di impianti o di macchinari, con esclusione dei danni causati da (o conseguenti a) inondazioni, alluvioni, allagamenti, terremoti e slavine.

La presente estensione di garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10%, con il minimo di € 10.000,00 (diecimila) per singolo fabbricato e relativo contenuto e con un limite di indennizzo per sinistro e per anno di € 1.000.000,00 (unmilione).

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 63 COSE DI TERZI - ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

Si conviene tra le Parti che, in caso di Sinistro che colpisca i beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo, si procederà a liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del Sinistro, fermo quant'altro previsto dalla presente Polizza, a ciascun avente diritto.

Se i beni di proprietà di terzi, detenuti dall'Assicurato sotto qualsiasi titolo, danneggiati o distrutti da un Sinistro risarcibile a termine di Polizza, fossero stati al momento del Sinistro stesso coperti da Assicurazione anche da altra Polizza stipulata dai terzi interessati, comprendente lo stesso Rischio che ha causato il Sinistro, la presente Polizza varrà soltanto per la parte di danno che eventualmente eccedesse i valori coperti da quella Polizza e fino alla concorrenza della somma che risulterà assicurata dalla presente.

Art. 64 ENTI NON DIVERSAMENTE INDICATI

Viene inoltre stabilito che, in caso di Sinistro tutto quanto in uso al Contraente, deve intendersi Assicurato, sia che si trovi sottotetto a Fabbricati, sia all'aperto. Nell'eventualità che una determinata cosa o un determinato bene non trovassero precisa collocazione in una delle partite della presente Polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversia, la cosa od il bene verranno attribuiti alla voce Patrimonio Mobiliare.

Art. 65 VICINANZE PERICOLOSE E ALTRE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose o altre circostanze aggravanti il Rischio semprechè le stesse si verifichino per fatto altrui o comunque al di fuori degli insediamenti assicurati.

Art. 66 ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO

A parziale deroga di quanto normato all'art. 29, premesso che per "Valore a nuovo" si intende convenzionalmente:

· per i FABBRICATI, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato Assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;

· per PATRIMONIO MOBILIARE il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali, le Parti convengono di stipulare l'Assicurazione in base al suddetto "Valore a nuovo" alle seguenti condizioni.

1) In caso di Sinistro si determina per ogni partita separatamente:

a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa Assicurazione "valore nuovo" non esistesse;

b) il supplemento d'indennità che, aggiunto all'Indennizzo di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";

2) agli effetti dell'art. 29 il supplemento d'indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

a) superiore od uguale al rispetto "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;

b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del Sinistro, per cui risulta assicurata solo la parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "Assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;

c) eguale o inferiore al valore al momento del Sinistro diventa nullo;

3) in caso di consistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;

4) il pagamento del supplemento di indennità è seguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere (salvo quanto previsto al punto 6) e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Il fatto che la ricostruzione o il rimpiazzo non vengano eseguiti in tutto o in parte secondo il preesistente tipo e genere, per le ragioni tecniche di cui l'Assicurato avrà giustificato la fondatezza, non pregiudicherà il diritto al supplemento di indennità sempre alle medesime condizioni sopra stabilite e purché l'esborso da parte degli assicurati non sia superiore a quello che sarebbe stato determinato in relazione al "Valore a nuovo" come convenuto nella premessa.

5) L'Assicurazione in base al "Valore a nuovo" riguarda soltanto i Fabbricati e Patrimonio Mobiliare in stato di attività o di inattività temporanea.

6) Se la ricostruzione o il ripristino dei Fabbricati dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del Sinistro e se la Contraente ha Assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che il supplemento di indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i Fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

Art. 67 LIQUIDAZIONE IN BASE ALLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

A parziale deroga del comma 4) dell'art. 66 ASSICURAZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO si conviene fra le parti che, in caso di Sinistro il quale colpisca le partite "Fabbricati" e "Patrimonio Mobiliare" assicurate col valore di ricostruzione o di rimpiazzo, il pagamento del supplemento delle indennità dovute sarà effettuato in base allo stato di avanzamento dei lavori.

Verrà cioè eseguito entro trenta giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, degli enti distrutti o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia.

Art. 68 DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO PER FABBRICATI DI VALORE STORICO

Ad integrazione della somma assicurata per la partita "Fabbricato" la Società presta la propria garanzia fino alla concorrenza dell'importo previsto all'articolo SCOPERTI - FRANCHIGIE - LIMITI DI INDENNIZZO per maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico - artistiche possono subire a seguito di Sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dalla clausola "Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo".

Si conviene tra le parti che sono comprese in garanzia anche eventuali richieste da parte della Sovrintendenza alle Belle Arti per il rifacimento dell'opera, con utilizzo di materiali simili a quelli preesistenti.

Art. 69 PARZIALE DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

A parziale deroga dell'art. 30, si conviene fra le Parti che, in caso di Sinistro, non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 30%.

Qualora tale limite del 30% dovesse risultare oltrepassato, il disposto art. 21 rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata stessa.

Art. 70 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllanti, controllate e collegate, a sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime;
- i soggetti che fruiscono di beni prodotti o servizi resi dall'Assicurato; purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 71 CHIUSURA ISTRUTTORIA- PAGAMENTO INDENNIZZO

Si conviene che la Società, in caso di Sinistro e su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento dell'Indennizzo liquidato a termine di Polizza anche in mancanza di chiusa istruttoria.

In tale caso, la Società si riserva di chiedere al Contraente fidejussione bancaria o assicurativa con cui s'impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali e rivalutato secondo gli indici ISTAT, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o della sentenza penale definitiva risultino una o più cause di decadenza al diritto di percepire, l'Indennizzo ai sensi delle Condizioni di Polizza.

Art. 72 ANTICIPI SULLE INDENNITÀ

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50%, con un massimo di € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila), dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno di € 100.000,00 (centomila).

La Società adempierà all'obbligo, entro 60 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Art. 73 RISARCIMENTI SEPARATI

Si conviene tra le parti che, su richiesta del Contraente, sarà applicato, per ciascuna partita, indennizzo separato, come se, ai soli fini dell'indennizzo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una Polizza distinta. Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di Indennizzo per il Sinistro.

Art. 74 COMPENSAZIONE TRA PARTITE

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del Sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di Premio uguale o inferiore per le quali, secondo l'art. 1907 del Codice Civile vi è insufficienza di Assicurazione.

Art. 75 OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che in caso di Sinistro che colpisca uno o più enti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazioni degli enti colpiti da Sinistro o comunque da esso danneggiati ed entro il termine di 30 giorni.

Art. 76 PRESENZA DI AUTOVEICOLI

Nei Fabbricati assicurati possono venire ricoverati veicoli di proprietà del Contraente/Assicurato, dei dipendenti o di terzi.

Pertanto i carburanti contenuti nei serbatoi di suddetti veicoli devono intendersi ininfluenti ai fini della valutazione del Rischio.

Art. 77 SOSTANZE INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI

La Società prende atto che nell'ambito di ciascun insediamento Assicurato, in relazione all'attività svolta possono essere presenti, stoccate ed utilizzate sostanze infiammabili e merci speciali nei quantitativi e con le modalità che l'Assicurato ritiene di adottare.

Art. 78 MACCHINARI E MERCI PRESSO TERZI

Il Patrimonio Mobiliare Assicurato si intende garantito, sino al 20% degli importi indicati, anche quando si trovi presso insediamenti diversi da quelli dichiarati, siano essi dell'Assicurato che del Contraente che di Terzi, sia in Italia che all'estero.

Art. 79 CONTENUTO SOGGETTO A SPOSTAMENTO

Limitatamente al trasporto e ai trasferimenti di beni dell'Assicurato effettuati fra gli stabilimenti dello stesso e con mezzi propri e dal proprio personale, le garanzie sono prestate fino alla concorrenza di € 25.000,00 (venticinquemila) per evento, compresi i danni da operazioni di carico e scarico.

Tale garanzia è operante anche per materiali, strumenti e quant'altro simile, dislocati, utilizzati o trasferiti in sedi mobili (laboratori e/o veicoli e/o natanti).

Sono comunque esclusi: le opere d'arte, assicurate con altra specifica polizza, e il furto avvenuto durante il trasporto dei beni assicurati.

Il Contenuto assicurato si intende garantito sino alla concorrenza di € 25.000,00 anche quando, per effetto del suo utilizzo, sia soggetto a spostamento al di fuori delle sedi dove il Contraente svolge la sua attività.

Art. 80 MACCHINARIO E ATTREZZATURE ELETTRONICHE

Si intendono garantiti con la presente Polizza i macchinari, le attrezzature, le apparecchiature e la strumentazione elettronica in genere non coperti con altre polizze di Assicurazione, nonché i beni stessi relativamente al danni o parti di danno che risultassero non indennizzabili in forza delle suddette altre polizze.

Art. 81 MACCHINARI O BENI IN LEASING

I macchinari e/o i beni in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria, sono coperti di garanzia in base alle condizioni tutte della presente Polizza fino alla concorrenza:

- dell'importo pari alla quota di capitale già versata al locatore attraverso i canoni pagati fino al momento del Sinistro qualora i suddetti macchinari fossero assicurati mediante contratto stipulato dal locatore che prevede la rinuncia alla rivalsa nei confronti del locatore;

- dell'intero valore a nuovo qualora i suddetti macchinari non fossero altrove assicurati, oppure nel caso che lo fossero con un contratto che faccia salvo il diritto di rivalsa nei confronti del conduttore.

Restano ferme le disposizioni tutte eventualmente previste relative all'insufficienza di somma assicurata e relativa deroga parziale, nonché all'Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo.

Art. 82 MODIFICHE E TRASFORMAZIONI

Nell'ambito delle ubicazioni assicurate possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamento, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati e al Patrimonio Mobiliare, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività. L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società, purché ciò non costituisca aggravamento di Rischio.

Art. 83 STATISTICHE SINISTRI

La Società è tenuta a fornire al Contraente indicato in Polizza le statistiche sinistri riservati/liquidati (con indicazione analitica degli importi) e senza seguito con frequenza almeno semestrale a partire dalla data di decorrenza della Polizza.

Art. 84 SCOPERTI – FRANCHIGIE – LIMITI DI INDENNIZZO

Si precisa che, in ordine alle garanzie sottoelencate, operano gli scoperti, le detrazioni, le franchigie e i limiti di indennizzo elencati nelle tabelle che seguono.

TABELLA 1 – Scoperti, detrazioni, franchigie

Per ciascun sinistro indennizzabile a termini di polizza, il pagamento sarà effettuato previa detrazione ("scoperto") di un importo pari al 10% dell'indennizzo, con il minimo ("detrazione minima") di € 9.500,00 (novemilacinquecento) – eccetto quanto diversamente previsto per le garanzie elencate nella tabella che segue:

FENOMENO ELETTRICO	Scoperto 10% con minimo pari al 50% della detrazione minima sopra indicata
URTO VEICOLI	
FUMO	
GELO	

ACQUA PIOVANA	
TRABOCCAMENTI E RIGURGITI DI FOGNA	
COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE	
INTASAMENTO DI GRONDE E PLUVIALI	

TABELLA 1bis - Scoperti, detrazioni, franchigie

Per le garanzie elencate nella tabella che segue, il pagamento sarà effettuato previa detrazione ("scoperto") di un importo pari al 10% dell'indennizzo, con il minimo ("detrazione minima") di € 9.500,00 (novemilacinquecento).

EVENTI ATMOSFERICI	Scoperto 10% con minimo pari a € 9.500,00
GRANDINE	
EVENTI SOCIO-POLITICI	
ACQUA CONDOTTA (compresi rigurgiti di fogna)	

TABELLA 1ter - Scoperti, detrazioni, franchigie

Per le garanzie elencate nella tabella che segue, il pagamento sarà effettuato previa detrazione ("scoperto") e con il minimo ("detrazione minima") sotto indicati, applicabili per ciascun sinistro e per ciascuna ubicazione interessata dal sinistro stesso:

SOVRACCARICO DI NEVE	Scoperto 10% con il minimo di € 50.000,00
INONDAZIONE, ALLUVIONE, ALLAGAMENTO, ESONDAZIONE	Scoperto 10% con il minimo di € 50.000,00
TERREMOTO	Scoperto 10% con il minimo di € 50.000,00
TERRORISMO	Scoperto 10% con il minimo di € 50.000,00
FRANE SMOTTAMENTI	Scoperto 10% con il minimo di € 10.000,00
COLLASSO STRUTTURALE	Scoperto 10% con il minimo di € 10.000,00

TABELLA 2 - Limiti di indennizzo

Per ciascun sinistro indennizzabile a termini di polizza si applicano i seguenti limiti di indennizzo per sinistro e per annualità:

FENOMENO ELETTRICO	€ 100.000,00
GELO	€ 75.000,00
ACQUA PIOVANA	€ 50.000,00
TRABOCCAMENTO E RIGURGITI DI FOGNA	€ 75.000,00
EVENTI ATMOSFERICI, applicabile per ogni singola ubicazione (fabbricato e contenuto)	80% della somma assicurata
GRANDINE	€ 75.000,00
EVENTI SOCIO-POLITICI, applicabile per ogni singola ubicazione (fabbricato e contenuto)	80% della somma assicurata
ACQUA CONDOTTA	€ 50.000,00
SOVRACCARICO DI NEVE, applicabile per ogni singola ubicazione (fabbricato e contenuto)	60% della somma assicurata

INONDAZIONE ALLUVIONE ALLAGAMENTO ESONDAZIONE, applicabile per ogni singola ubicazione (fabbricato e contenuto)	50% della somma assicurata, con il massimo di € 20.000.000,00 come limite di indennizzo annuale complessivo per tutte le ubicazioni
TERREMOTO, applicabile per ogni singola ubicazione (fabbricato e contenuto)	50% della somma assicurata, con il massimo di € 20.000.000,00 come limite di indennizzo annuale complessivo per tutte le ubicazioni
TERRORISMO, applicabile per ogni singola ubicazione (fabbricato e contenuto)	80% della somma assicurata, con il massimo di € 25.000.000,00 come limite di indennizzo annuale complessivo per tutte le ubicazioni
FRANE E SMOTTAMENTI	€ 1.000.000,00
COLLASSO STRUTTURALE	€ 1.000.000,00
SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO	€ 1.000.000,00
ONERI DI URBANIZZAZIONE	€ 50.000,00
SPESE DI RESTAURO	€ 5.000.000,00
DIFFERENZIALE STORICO-ARTISTICO	€ 5.000.000,00
RIMBORSO ONORARI PERITI ARCHITETTI INGEGNERI CONSULENTI	7% dell'indennizzo con il massimo di € 200.000,00
RICORSO TERZI	€ 10.000.000,00
RICORSO TERZI: SOTTOLIMITE PER DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ	€ 1.500.000,00
DANNI ALLE LASTRE	€ 40.000,00 con il limite di € 7.500,00 per singola lastra
DISPERSIONE DI LIQUIDI	€ 35.000,00
SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE GUASTO E ROTTURA PER GARANZIA COLAGGIO IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE	€ 50.000,00
ARCHIVI DOCUMENTI REGISTRI	€ 50.000,00
BENI E COSE DI PROPRIETÀ DI DIPENDENTI, ACCOMPAGNATORI E VISITATORI	€ 50.000,00
PERDITA PIGIONI	€ 1.000.000,00
DANNI E FURTO DI FISSI E INFISSI	€ 25.000,00

IL CONTRAENTE

Il Direttore

Dr. Antonino GALVANO



FONDIARIA SAI S.p.A

[Signature]

La presente polizza è stata emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il giorno 30/06/2012 in TORINO Formano parte integrante della polizza n° 27 fogli dattiloscritti.

Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di Euro 211.960,00 è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi. alle ore

L'AGENTE / ESATTORE